

comunicare all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 (1) e (CEE) n. 1736/75 (2).

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGAIOS

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3080/93 (GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 1).

(2) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1).